

tutte le condizioni necessarie all'iscrizioni incondizionate, possono assai facilmente riuscire e moleste e pericolose a chi ne viene colpito.

§. 103.

L'iscrizione della cessazione od estinzione di un diritto produce l'effetto di una cancellazione incondizionata; all'incontro la relativa prenotazione produce quello soltanto di una cancellazione condizionata, e deve quindi procedere a norma di quanto è prescritto per le iscrizioni propriamente dette, e per le prenotazioni.

§. 104.

Venendo solamente prenotata la cancellazione di un diritto iscritto nel giornale, possono bensì, rispetto allo stesso diritto, accordarsi delle ulteriori iscrizioni o prenotazioni, per esempio di suppegno, di cessione e simili, ma la giuridica loro sussistenza dipenderà sempre dalla giustificazione della cancellazione. Nel caso quindi che la cancellazione venisse giustificata si dovranno, nell'eseguire la relativa iscrizione di cancellazione, cancellare tutte le iscrizioni o prenotazioni che nel frattempo avessero avuto luogo.

Questi due §§ dimostrano come anche le cancellazioni possono essere prenotate, e come le relative conseguenze vanno regolate dalle stesse norme delle prenotazioni tendenti ad acquistare o limitare un diritto. Sebbene questa sia un' immediata conseguenza delle altre disposizioni relative alle prenotazioni, si stimò di farne un' espressa menzione, trattandosi di legge che dev' essere alla portata di ognuno. Anche il progetto sulle riforme tavolari presentato nell'anno 1859 al rinforzato Consiglio dell' Impero conteneva queste norme.

§. 105.

Se sopra un credito ipotecario, al momento in cui se ne chiede la cancellazione, sono tuttora